

STATUTO

**ALL SERVICES SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBA ADRIATICA TE VIALE DELLA
VITTORIA 150

Numero REA: TE - 163882

Codice fiscale: 01915420671

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" - REPERTORIO N. 45.044 - RACCOLTA N. 17.419	
	STATUTO della	
	"ALL SERVICES Società Cooperativa Sociale a r.l."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Alba Adriatica la Società	
	cooperativa denominata "ALL SERVICES Società Cooperativa so-	
	ciale a r.l."	
	Essa potrà istituire filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, con delibera dell'organo amministrativo.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	ART. 3 SCOPO - OGGETTO	
	La cooperativa opera senza finalità lucrative e persegue l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività	

	diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi fina-
	lizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate
	di cui all'art. 4 delle legge n. 381/91 (art. 1, comma 1, let-
	tera b, legge n. 381/91). La società, al fine del perseguimen-
	to dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con
	terzi. La cooperativa opera nei seguenti settori: servizi ai
	sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381.
	La cooperativa persegue i seguenti scopi principali:
	La Cooperativa si propone:
	- di assumere, da Enti pubblici e privati, la gestione di ser-
	vizi di pulizia in genere, quali ad esempio raccolta di carta
	straccia, svuotamento cestini spazzatura, lavaggio e disinfe-
	zione servizi igienici e locali anche pubblici, spolvero e pu-
	lizia arredi, pulizia spiaggia;
	- di gestire servizi quali: pulitura cunette, decespugliazione
	e manutenzione stradale (ivi compreso lo sgombero neve, fango
	e simili), servizi di potatura piante, manutenzione verde pub-
	blico e privato;
	- di provvedere a piccoli lavori edili quali raccolta e tra-
	sporto di materiale inerte, realizzazione, manutenzione, puli-
	zia e dismissione di cantieri;
	- di provvedere a piccoli lavori per imprese e privati quali
	sgombero cantine, pulizia straordinaria, piccola manutenzione
	di fabbricati e strutture in genere;
	- di gestire servizi alle imprese quali attività di volanti-

	naggio, pubblicità e manifestazioni promozionali in genere;	
	- di organizzare con opportune forme un servizio di trasporto	
	delle merci e delle persone in modo particolare per i soci on-	
	de raggiungere più agevolmente il posto di lavoro;	
	- l'attività di grafica in genere;	
	- piccoli servizi generali di pronto intervento (elettricista,	
	falegname, idraulico, meccanico, muratore, giardiniere);	
	- di prestare servizi ed attività di promozione turistica;	
	- di trasportare anziani, disabili, di trasporti scolastici,	
	ecc.;	
	- di prestare assistenza agli anziani, malati, in ospedale,	
	ecc.;	
	- di gestire mense in genere e confezioni di pasti;	
	- di prestare servizi per enti pubblici in genere (scuole, bi-	
	blioteche, comuni, ecc.);	
	- di prestare attività ricreative per i giovani, con le varie	
	fasce di età;	
	- di dare informazione al cittadino con l'ausilio di profes-	
	sionisti all'uopo abilitati (tipo: consulenza, informazione,	
	svolgimento pratiche, ecc.);	
	- di fare corsi, come anche corsi sulla sicurezza, tipo HCCP	
	ed altro;	
	- di prestare servizi, svolti con persona non armata, da guar-	
	diania, portierato e reception (controllo di afflusso e de-	
	flusso presso discoteche, disco-bar, concerti, feste private,	

5 di 30

	In particolare, la società cooperativa potrà tra l'altro:	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Co-	
	operativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo ri-	
	spetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimen-	
	to e non di collocamento sul mercato. Nei limiti consentiti	
	dalla legge.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-	
	liare e finanziaria necessarie ed utili per la realizzazione	
	degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richie-	
	dere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale,	
	comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere ac-	
	cordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere ed aderire	
	a consorzi, e fare quant'altro al fine di raggiungere gli sco-	
	pi prefissati. La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione	

	ad enti ed organismi, economici o finanziari, diretti a conso-
	lidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a coordinare
	le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche. La
	cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo
	paritetico a norma dell'articolo 2545-septies del codice civi-
	le. La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento
	della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza
	e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclu-
	sivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La
	cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi
	di diritti di amministrazione da offrire ad investitori quali-
	ficati ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La coo-
	perativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o
	indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi so-
	ciali.
	TITOLO III
	SOCI
	Art. 4 (Soci ordinari)
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e/o le per-
	sone giuridiche che abbiano maturato una capacità professiona-
	le nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che co-
	munque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali
	con la propria attività lavorativa o professionale. In nessun
	caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-
	prese identiche od affini, o partecipano a società che, secon-

do la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 5 SOCI VOLONTARI

A mente dell'art. 2 della legge 381/91 è altresì prevista nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza dei soci volontari per coloro dei quali, rispondendo alle caratteristiche di cui all'articolo che precede prestini gratuitamente la propria opera ai soci lavoratori sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la totalità dei soci. I soci volontari non potranno superare il 50% del numero complessivo dei soci e verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, o l'indicazione in caso di persone giuridiche della sede, denominazione oggetto e legali rappresentanti;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e

	con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso
	visione;
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al
	limite minimo e massimo fissato dalla legge.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica
	svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, ai
	sensi di legge.
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione
	e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-
	cadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del dinie-
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la qua-
	le delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
	convocata, in occasione della successiva convocazione.
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla ele-	
	zione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coopera-	
	tiva nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti	
	e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli	
	organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi	
	alla gestione sociale;	
	d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammini-	
	stratori;	
	b) mettere a disposizione le proprie capacità professionali e	
	il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	

	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-
	teriore rapporto instaurato;
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibera-
	zioni adottate dagli organi sociali.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dall'iscrizione ai sensi di legge. La va-
	riazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci)
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effe-
	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità del-
	la quota)
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per
	causa di morte.
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a
	pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso
	la Cooperativa.
	Art. 9 (Recesso del socio)
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di
	almeno novanta giorni.
	Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne di-
	chiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presen-
	tarla personalmente all'Organo amministrativo.
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo
	l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si ri-
	solve il diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- d) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- e) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- f) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto i);
- g) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- h) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

	i) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	j) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti c), i) e j), l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 19, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	

	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-
	venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-
	porto effettivamente versato e rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni
	dall'approvazione del bilancio stesso.
	Art. 13 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versa-
	ta, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità
	di cui al precedente articolo 13.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
	sponsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-

vo.	
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.	
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
TITOLO IV	
STRUMENTI FINANZIARI	
Art. 15 (Strumenti finanziari non partecipativi)	
La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo am-	

ministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma e l'art. 2483 del codice civile.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 17 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmen-
te alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei
soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulterio-
re rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con
i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-
la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoot-
tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,
oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-
tura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammi-
nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di
questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-
ne degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al
30% (trenta per cento);

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31
gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesi-

ma;	
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 16.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
TITOLO VI	
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
Art. 19 (Decisioni dei soci)	
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	

	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.
	In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.
	Art. 20 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
	- l'argomento oggetto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
	- l'indicazione dei soci consenzienti;

	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-	
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà	
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	

presente articolo, se iscritto ai sensi di legge da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 21 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata

	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o	
	informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti al-	
	meno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda	
	convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa deli-	
	bera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per	
	i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) ed e) dell'art.	
	19 del presente statuto, la delibera va assunta con il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	Art. 23 (Elezione cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24 (Voto)	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti ai sensi di legge da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	

	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-
	montare della sua partecipazione.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria
	di socio cooperatore.
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
	tante in bianco.
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-
	sidente dell'Organo amministrativo. Essa provvede alla nomina
	di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario
	non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
	Art. 26 (Amministrazione)
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomi-
	na, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-
	strazione.
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presiden-
	te, e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque,
	ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima
	dell'elezione.

	La nomina del Presidente è effettuata dal Consiglio di ammini-
	strazione nella prima riunione.
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche
	a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza
	dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque
	scelta tra i soci cooperatori.
	L'Organo amministrativo rimane in carica a tempo indeterminato
	sino a revoca o dimissioni o per tre esercizi e scade alla da-
	ta nella quale la decisione dei soci approva il bilancio rela-
	tivo all'ultimo esercizio della carica.
	Art. 27 (Compiti degli Amministratori)
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-
	semblea dalla legge e dallo statuto.
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato
	da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammini-
	stratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordina-
	ria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla de-

	lega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limi-
	tazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sul-
	le operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-
	trollate.
	Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-
	stratori.
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministrato-
	ri ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
	operazione della società, precisandone la natura, i termini,
	l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore dele-
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-
	stendo della stessa l'organo amministrativo.
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
	Art. 29 (Integrazione del Consiglio)
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 31 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali pro-

	cure, per singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 32 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei	
	conti ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	

	a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
	TITOLO VIII
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art. 35 (Regolamenti)
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo dovrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.
	Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
	1) E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
	2) E' vietato remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a

	due punti rispetto al limite massimo previsti per i dividendi.	
	3) Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né du-	
	rante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	
	4) In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Art. 37 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Tortoreto, Via Lampedusa n. 10, lì 04 dicembre 2014	
	F.TO: D'ALONZO Franco	
	DI EMIDIO Vladimiro	
	Simone DAGGIANTI	
	Franco CAMPITELLI	

Certifico io sottoscritto, Dott. **Franco CAMPITELLI**, Notaio in Giulianova, iscritto nel distretto notarile di Teramo e Pescara, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Giulianova, li dieci dicembre duemilaquattordici nel mio studio in via Quarnaro n. 20.
Firmato digitalmente: Franco CAMPITELLI Notaio